



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	345	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione	
Norma di delega:	articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	12 novembre 2025	12 novembre 2025
termine per l'espressione del parere:	23 dicembre 2025	23 dicembre 2025
Commissione competente :	Senato - 9 ^a Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare	X Attività produttive
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4 ^a Politiche dell'Unione europea, Senato - 4 ^a Politiche dell'Unione europea	V Bilancio, XIV Unione Europea

Introduzione

In data 12 novembre 2025 è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni volte al recepimento della [direttiva \(UE\) 2024/825](#), che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Lo schema di decreto dà attuazione alle deleghe previste dall'[articolo 1](#) della legge n. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024): la direttiva da recepire è ricompresa tra gli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato A alla legge di delegazione, per i quali non sono stati previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli fissati in via generale dall'[articolo 32](#) della legge n. 234/2012.

Per un inquadramento della materia si rinvia al tema curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati su [concorrenza e tutela dei consumatori](#).

La direttiva (UE) 2024/825

Per quanto attiene al contenuto della direttiva recependa, le modifiche da essa apportate alle direttive [2005/29/CE](#) e [2011/83/UE](#) hanno il fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, di perseguire un maggior livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde.

Il **termine per il recepimento** è posto in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della direttiva (UE) 2024/825 interviene sulla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, mentre l'articolo 2 modifica la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Le modifiche alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere **scelte di consumo sostenibili**, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (**greenwashing**), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. Inoltre, vengono introdotti degli strumenti specifici, denominati avviso armonizzato e etichetta armonizzata.

La tutela dei consumatori si muove dunque entro due direttive: da un lato rafforzando gli obblighi di informazione a tutela del consumatore ed ampliando il novero delle fattispecie di pratiche sleali, dall'altro valorizzando il rinnovato interesse per la sostenibilità e per l'economia *green*. Ciò poiché il ruolo del consumatore è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e, per tutelare la sua posizione, si ritiene essenziale proteggerlo dai rischi creati dai cd. ***green claims*** ingannevoli, dal *greenwashing* e dalle pratiche di obsolescenza precoce.

L'obiettivo è mettere il consumatore nella condizione di compiere scelte consapevoli anche per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità e circolarità dei beni.

Le modifiche operate dalla direttiva (UE) 2024/825 ad entrambe le citate direttive si sono concretizzate nell'introduzione di nuove definizioni (quali, a titolo esemplificativo, quelle di "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "beni", "produttore"), nell'aggiornamento delle norme relative alle azioni od omissioni ingannevoli, nella previsione di ulteriori obblighi di informazione nella conclusione di specifici contratti, nonché, sempre a scopo informativo, nell'introduzione dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata.

La relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa relative allo schema di decreto in commento, evidenziano che la direttiva in esame si inserisce nel quadro normativo del Green Deal europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno. Gli obiettivi della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità – afferma il Governo – rappresenterebbero il *fil rouge* che lega tre iniziative normative sinergiche e complementari:

- la direttiva (UE) 2024/825 in esame;
- la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni;
- il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.

Per maggiori approfondimenti sul contenuto della direttiva si veda il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato predisposto in occasione dell'esame della citata legge di delegazione europea 2024.

Contenuto dell'A.G. 345

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli e di un allegato ed interviene principalmente sul decreto legislativo n. 206/2005 (cd. **codice del consumo**), integrandolo e modificando le disposizioni vigenti, per adeguarle alla normativa unionale.

In via generale, vengono inseriti *ex novo* l'articolo 65-ter e l'allegato II-octies, e si interviene con integrazioni e modifiche ai seguenti articoli:

- art. 18, che reca definizioni nell'ambito delle disposizioni sulle pratiche commerciali in generale;
- art. 21 sulle azioni ingannevoli;
- art. 22 sulle omissioni ingannevoli;
- art. 23 sulle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli;
- art. 45, che reca definizioni nell'ambito dei diritti dei consumatori nei contratti;
- art. 48, sugli obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali;
- art. 49, sugli obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- art. 51, relativo ai requisiti formali per i contratti a distanza.

Le disposizioni contenute nell'intervento in esame riportano in modo tendenzialmente letterale le previsioni contenute nelle citate direttive (2005/29/CE e 2011/83/UE come modificate dalla direttiva (UE) 2024/825). Talvolta, come precisato più volte nella relazione illustrativa in riferimento a singole previsioni, vengono riportate definizioni già presenti nel codice del consumo ovvero, in luogo del riferimento a disposizioni euro-unitarie, vengono riformulate alcune definizioni inserendovi un rimando espresso agli articoli specifici di recepimento delle norme unionali contenuti nel codice stesso. Questa scelta, afferma il Governo, ha il fine di rendere la consultazione delle disposizioni più agevole e risponde a scelte di *drafting*. Fatte salve queste circostanze, le norme recepiscono pedissequamente il dettato del legislatore eurouniario, in ossequio al principio di armonizzazione massima.

Passando ora all'esame dettagliato delle singole disposizioni dello schema di decreto, si osserva che **l'articolo 1 racchiude in sé tutte le modifiche apportate al codice del consumo (lett. dalla a) alla i)**, volte a rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi.

Nel merito delle singole modifiche, **la lett. a) dell'articolo 1 introduce all'articolo 18 del codice del consumo nuove definizioni** ricavate dall'articolo 2, comma 1, della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/825.

Si ricorda che l'articolo 18 si iscrive nel titolo III, parte II, del codice del consumo che reca la disciplina delle "pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali", e che è articolato in tre capi (artt. da 18 a 27-*quater*): il capo I, "disposizioni generali", ricomprende le definizioni e l'ambito di applicazione del

titolo; il capo II, "pratiche commerciali scorrette", è diviso in due sezioni, pratiche commerciali ingannevoli (sez. I) e pratiche commerciali aggressive (sez. II); il capo III, "applicazione", disciplina la tutela amministrativa e giurisdizionale, i codici di condotta, l'autodisciplina e gli oneri di informazione.

Con la lett. a) dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame vengono introdotte all'articolo 18, comma 1, la lett. *c-bis*) (dopo la lettera *c*) e le lettere da *n-quater*) a *n-duodecies*) (dopo la lettera *n-ter*), che riprendono integralmente le definizioni contenute nella direttiva 2005/29/CE come modificata dall'articolo 1, n. 1), lett. a) e b) della direttiva (UE) 2024/825.

In particolare:

- la lett. *c-bis*) con la **definizione di "beni"**, riprende quella contenuta nell'articolo 2, paragrafo 5 della [direttiva \(UE\) 2019/771](#), nonché quella contenuta all'articolo 128, comma 2, lett. e) del codice del consumo stesso. La relazione illustrativa precisa che la scelta di riprodurre nell'articolo 18 la definizione già contenuta nell'[articolo 128](#) del medesimo codice mirerebbe a rendere più agevole la consultazione della disposizione;
- le lett. da *n-quater*) a *n-duodecies*), come evidenziato, ricalcano le nuove lettere da o) a w) dell'articolo 2, comma 1, della direttiva 2005/29/CE:
 - la lett. *n-quater*) prevede la definizione di "**asserzione ambientale**";
 - la lett. *n-quinquies*) prevede la definizione di "**asserzione ambientale generica**";
 - la lett. *n-sexies*) prevede la definizione di "**marchio di sostenibilità**";
 - la lett. *n-septies*) prevede la definizione di "**sistema di certificazione**";
 - la lett. *n-octies*) prevede la definizione di "**eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali**";
 - la lett. *n-novies*) prevede la definizione di "**durabilità**";
 - la lett. *n-decies*) prevede la definizione di "**aggiornamento del software**";
 - la lett. *n-undecies*) prevede la definizione di "**materiali di consumo**";
 - la lett. *n-duodecies*) prevede la definizione di "**funzionalità**".

In merito alle definizioni inserite dopo la lett. *n-ter*), la relazione illustrativa del Governo precisa quanto segue:

- in relazione alla definizione di "sistema di certificazione", il considerando n. 7 della direttiva afferma che il monitoraggio sulla conformità di un prodotto ai requisiti del sistema dovrebbe essere effettuato da un terzo la cui competenza e **indipendenza sia dal titolare del sistema che dall'operatore economico** siano garantite sulla base delle norme e delle procedure internazionali, dell'Unione o nazionali (ad esempio, dimostrando la conformità alle pertinenti norme internazionali, quali la norma ISO 17065 «Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi» o attraverso i meccanismi di cui al [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio);

- le definizioni di "durabilità" e "funzionalità" riproducono quelle contenute nell'articolo 128, comma 2, lett. o) e i) del codice del consumo (che recepiscono le previsioni dell'articolo 2, punti 13 e 9 della direttiva (UE) 2019/771), riproduzione volta a renderne più agevole la consultazione;

- per quanto riguarda la definizione di "aggiornamento del software", la lett. u) dell'articolo 2, comma 1, della direttiva 2005/29/CE (come modificata) lo qualifica come un aggiornamento necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità; nella trasposizione di questa definizione, la lett. *n-decies*) non cita le suddette direttive, bensì fa direttamente riferimento agli articoli del codice del consumo che le recepiscono, ossia gli artt. [130](#) e [135-undecies](#).

La lett. b) dell'articolo 1 interviene sull'[articolo 21](#) del codice del consumo, in tema di pratiche commerciali ingannevoli, nello specifico le **azioni ingannevoli**.

Si rammenta che gli articoli 21-23 del codice del consumo sviluppano la disciplina delle pratiche ingannevoli. Rientrano in questa categoria le azioni che forniscono informazioni false o che, pur essendo corrette, sono presentate in maniera tale da trarre in inganno rispetto a elementi essenziali del prodotto, quali prezzo, caratteristiche, condizioni contrattuali o diritti riconosciuti al consumatore. Un'altra ipotesi è rappresentata dalle omissioni ingannevoli, quando il professionista omette informazioni rilevanti o le presenta in modo poco chiaro e incomprensibile.

In primo luogo, con la modifica in esame viene interamente sostituita la lett. b) del comma 1 dell'articolo 21, al fine di uniformarla all'articolo 6, par. 1, lett. b) della direttiva 2005/29/CE (come modificata dall'articolo 1, n. 2, lett. a) della direttiva (UE) 2024/825). La nuova lett. b) prevede che tra gli elementi che possono costituire una pratica ingannevole e sono dunque idonei a fuorviare il consumatore medio, rilevino: le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.

Rispetto alla sua precedente formulazione, la nuova lett. *b*) **si arricchisce dei riferimenti alle caratteristiche ambientali o sociali** dei prodotti **ed agli aspetti inerenti alla circolarità**, a testimonianza dell'interesse a porre l'accento sul discorso della sostenibilità. Ciò, come precisa il Governo nella relazione illustrativa, è suggerito dal *considerando n. 3* della direttiva, che afferma che, affinché possano prendere decisioni più informate e stimolare in tal modo la domanda e l'offerta di beni più sostenibili, i consumatori non dovrebbero essere ingannati sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, mediante la presentazione generale di un prodotto.

In secondo luogo, al comma 2 dell'articolo 21, che fornisce un elenco delle pratiche commerciali da considerarsi ingannevoli, vengono inserite due ulteriori fattispecie contenute nelle lett. *b-ter*) e *b-quater*), che riprendono le nuove lettere *d*) ed *e*) della direttiva 2005/29/CE (come modificata dall'articolo 1, n. 2, lett. *b*) della direttiva (UE) 2024/825):

- la nuova lett. *b-ter*) qualifica come pratica commerciale ingannevole la formulazione di **un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future**, **senza** includere **impegni chiari**, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;
- la nuova lett. *b-quater*) invece ritiene ingannevole la pubblicizzazione, come vantaggi per i consumatori, di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

La lett. *c*) interviene sull'articolo 22 del codice del consumo, relativo alle omissioni ingannevoli, che si verificano quando si omettono informazioni rilevanti o le stesse vengono presentate in modo poco chiaro e incomprensibile.

Nello specifico, viene aggiunto un ulteriore comma 5-ter, che prevede che se un professionista offre un servizio di raffronto (comparazione) tra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, sociali o di relative alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti), **l'omissione di informazioni sul metodo di raffronto**, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni è considerata un'omissione **ingannevole**.

Il *considerando 6* della direttiva (UE) 2024/825, sul punto, evidenzia che il raffronto dei prodotti in base alle caratteristiche ambientali o sociali o agli aspetti relativi alla circolarità, è una tecnica di *marketing* sempre più diffusa che potrebbe essere ingannevole per i consumatori, che non sempre sono in grado di valutare l'affidabilità di tali informazioni. Da qui la *ratio* della nuova previsione recepita all'interno del codice. La relazione illustrativa si sofferma sull'utilizzo del termine "**professionista**" nella trasposizione della disposizione nel codice, al posto di "**operatore economico**", utilizzato nella direttiva. Questa scelta, afferma il Governo, sarebbe motivata dalla volontà di assicurare coerenza con l'impianto sistematico del codice, in quanto l'impiego del termine professionista tenderebbe a meglio definire la connotazione "relazionale" del termine, in luogo della più generica espressione operatore economico, che si ritiene comprenda un novero di soggetti più ampio di quello a cui le disposizioni in esame fanno riferimento. Quest'ultima espressione viene invece mantenuta nelle norme definitorie precedentemente commentate (di cui alla lett. *a*) dell'articolo in commento). Il medesimo discorso, si afferma nella relazione, rimarrebbe valido anche per quanto riguarda le modifiche all'articolo 23 del codice, qui di seguito commentate.

La lett. *d*) inserisce nuove lettere all'articolo 23, comma 1, del codice del consumo, che contiene una lista di pratiche considerate ingannevoli in ogni caso, ampliando l'elenco attuale.

Vengono dunque considerate in ogni caso ingannevoli anche le seguenti nuove fattispecie:

- lett. *b-bis*): esibire un **marchio di sostenibilità** che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
- lett. *d-bis*): formulare un'**asserzione ambientale generica** per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
- lett. *d-ter*): formulare un'**asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso** o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;
- lett. *d-quater*): asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un **impatto neutro, ridotto o positivo** sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- lett. *I-bis*): presentare **requisiti imposti per legge** sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria **come se fossero un tratto distintivo** dell'offerta del professionista;
- lett. *bb-quinquies*): non informare il consumatore del fatto che un dato **aggiornamento del software** inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
- lett. *bb-sexies*): presentare come necessario un aggiornamento del *software* che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;

- lett. *bb-septies*): qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un **bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità**, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;
- lett. *bb-octies*): **asserire falsamente** che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta **una determinata durabilità** in termini di tempo o intensità d'uso;
- lett. *bb-novies*): presentare il bene come **riparabile** quando non lo è;
- lett. *bb-decies*): indurre il consumatore a **sostituire o reintegrare materiali di consumo** del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
- lett. *bb-undecies*): **non informare che la funzionalità** di un bene **sarà compromessa** dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.

L'integrazione operata sull'articolo 23 rappresenta il letterale recepimento dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE (come modificata dalla direttiva (UE) 2024/825).

La lett. e) apporta modifiche all'articolo 45, comma 1, del codice del consumo, che si colloca nel titolo III, parte III, capo I, dedicato ai diritti dei consumatori nei contratti, e reca le disposizioni definitorie.

Si introducono nuove definizioni, che ricalcano quelle previste dal legislatore unionale:

- lett. *b-bis*) **"produttore"**: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo (definizione di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771);
- lett. *p-bis*) **"garanzia commerciale di durabilità"**: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all'articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità. La relazione illustrativa precisa che i citati articoli 135-ter e 135-quinquies sono le disposizioni di recepimento degli articoli 14 e 17 della direttiva (UE) 2019/771, citati dalla direttiva 2024/825;
- lett. *p-ter*) **"durabilità"**: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale (definizione di cui all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771);
- lett. *p-quater*) **"indice di riparabilità"**: indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;
- lett. *p-quinquies*) **"aggiornamento del software"**: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità. I menzionati articoli del codice del consumo, come detto (v. *infra* lett. a)) costituiscono il recepimento delle direttive (UE) 2019/770 e 2019/771.

La lett. f) modifica l'articolo 48, comma 1 del codice del consumo, che disciplina le **informazioni che il professionista fornisce al consumatore, in modo chiaro, prima che sia vincolato da un **contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta**.**

Le modifiche danno attuazione all'articolo 5, par. 1, della direttiva 2011/83/UE, come modificata.

In primo luogo, si interviene per sostituire l'attuale lett. e) dell'articolo 48, comma 1. L'attuale lett. e) prevede che il consumatore sia reso edotto dell'esistenza della **garanzia legale di conformità** per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, dell'esistenza e delle condizioni del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili. Ai sensi della nuova previsione, il professionista fornisce al consumatore le informazioni sulla garanzia legale di conformità per i beni e sui suoi **elementi principali** (compresa la durata minima di **due anni**), in modo **visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter** (che viene introdotto dalla successiva lett. i), su cui si v. *infra*).

In secondo luogo, vengono introdotti ulteriori nuovi obblighi informativi:

- lett. *e-bis*): se il produttore offre al consumatore una **garanzia commerciale di durabilità** senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, devono essere indicati in modo visibile, mediante l'**etichetta armonizzata** di cui all'articolo 65-ter;
- lett. *e-ter*): un promemoria dell'esistenza della **garanzia legale di conformità** per il **contenuto digitale e i servizi digitali**;
- lett. *e-quater*): se applicabili, l'esistenza e le **condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali**;
- lett. *e-quinquies*): per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il **periodo**

minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce **aggiornamenti del software**.

- lett. *h-bis*): se applicabile, l'**indice di riparabilità** dei beni;
- lett. *h-ter*): se la lettera *h-bis*) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la **disponibilità**, il **costo** stimato e la **procedura** di ordinazione dei **pezzi di ricambio** necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.

La lett. *g*) introduce modifiche all'[articolo 49](#), comma 1, del codice che disciplina le **informazioni** il professionista fornisce al consumatore, in modo chiaro, prima che sia vincolato da un **contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta**.

Le modifiche danno attuazione all'articolo 6, par. 1, della direttiva 2011/83/UE, come modificata.

La prima modifica riguarda la sostituzione dell'attuale lett. *g*) dell'articolo 49, comma 1: la nuova previsione prescrive che oltre le modalità di pagamento, consegna, esecuzione, la data entro la quale l'operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista, siano comunicate anche, ove disponibili, le **opzioni di consegna rispettose dell'ambiente**.

Con la seconda modifica viene sostituita la lett. *n*), che prevedeva che il consumatore ricevesse un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali. Come per l'articolo 48 del codice (v. *supra* lett. *f*), la nuova disposizione viene arricchita, prevedendo che sia fornito un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'**avviso armonizzato** di cui all'articolo 65-ter.

Vengono infine aggiunti **ulteriori obblighi informativi** (lett. *n-bis*, *n-ter*, *n-quater*, *v-bis*, *v-ter*), identici a quelli, precedentemente esaminati, previsti dalla lett. *f* per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, di cui all'articolo 48 del codice.

La lett. *h*) interviene sull'[articolo 51](#) del codice, recante i **requisiti formali per i contratti a distanza**.

In particolare, sostituisce il primo periodo del comma 2 del suddetto articolo, prevedendo che, nel caso in cui un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici imponga l'obbligo di pagare al consumatore, l'operatore economico fornisce a quest'ultimo, in modo chiaro ed evidente, prima che inoltri l'ordine, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a*), *e*), *n-bis*), *q*) e *r*). La modifica si sostanzia nell'aggiunta del riferimento alla lett. *n-bis*), inserita dall'articolo in commento.

La disposizione di cui alla lett. *n-bis*) (inserita sia nell'art. 48 che nell'art. 49) prevede che le informazioni relative alla **garanzia commerciale di durabilità**, ove presente, devono essere esposte in modo visibile, mediante l'**etichetta armonizzata** di cui all'articolo 65-ter.

La lett. *i*) dell'articolo 1 inserisce nella sezione IV della parte III, titolo III, capo I del codice – anteponendolo all'[articolo 66](#) – un **nuovo articolo 65-ter**, rubricato "Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata".

Con il nuovo articolo, ai commi 1 e 2 si prevede che le informazioni relative alla **garanzia legale di conformità** dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo dell'**avviso armonizzato**^[1], e che le informazioni sulla **garanzia commerciale di durabilità** dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'**etichetta armonizzata**^[2].

L'avviso e l'etichetta sono rappresentati dal nuovo allegato II-octies, introdotto dalla lettera I) dell'articolo in commento e costituiscono un ulteriore strumento informativo per i consumatori, concernente l'esistenza di garanzie sui beni.

Infine, il comma 3 del nuovo art. 65-ter prevede una **procedura di aggiornamento** rapida per l'allegato II-octies: con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE, recanti il formato e il contenuto dell'avviso e dell'etichetta.

Da ultimo, la lett. *I*) dell'articolo 1 **inserisce**, dopo l'allegato II-septies del codice, il citato **allegato II-octies** (all. A allo schema di decreto in commento).

Il nuovo allegato si compone di due parti che riportano il **formato** e il **contenuto** rispettivamente dell'**avviso** armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'**etichetta** armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, di cui all'art. 65-ter. Come specificato dalla relazione illustrativa, le due parti riproducono gli allegati I e II del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1960](#) della Commissione, del 25 settembre 2025.

La relazione tecnica del Governo afferma che le disposizioni in esame, limitandosi a rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e potenziando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea inoltre che le disposizioni

rientrano nell'ambito di azione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che svolge già nell'ambito delle proprie attività istituzionali, tutte le attività di verifica del rispetto delle regole di mercato nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

L'**articolo 2** dello schema di decreto in esame, composto di un unico comma, prevede che le disposizioni così introdotte si applichino a decorrere dal 27 settembre 2026, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, par. 1, della direttiva (UE) 2024/825.

L'**articolo 3** dello schema, composto di un unico comma, detta la clausola di invarianza finanziaria.

[1] L'avviso armonizzato è collegato agli obblighi informativi previsti:

- all'art. 48, comma 1, lettera *e*) per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
- all'art. 49, comma 1, lettera *n*) per contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

[2] L'etichetta armonizzata è collegata agli obblighi informativi previsti:

- all'art. 48, comma 1, lettera *e-bis*) per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
- all'art. 49, comma 1, lettera *n-bis*) per contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Senato: Dossier n. 593

Camera: n. 345

19 novembre 2025

Senato Servizio Studi del Senato

Studi1@senato.it - 066706-2451

✉ SR_Studi

Camera Servizio Studi

st_attprod@camera.it - 066760-3403

✉ CD_attProd

Dipartimento Attività Produttive